



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013
protocollo@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	3
ART. 3 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA	3
ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.....	3
ART. 5 – ESENZIONI E RIDUZIONI	4
ART. 6 - MISURA DELL'IMPOSTA.....	4
ART. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA.....	4
ART. 8 – VERSAMENTI.....	5
ART. 9 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO	5
ART. 10 - SANZIONI	6
ART. 11 - RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE.....	6
ART. 12 - RIMBORSI.....	7
ART. 13 - CONTENZIOSO	7
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI	7

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e smi.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e smi.
- 2) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Armeno.
- 3) Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla normativa vigente normativa regionale. Rientrano fra questea titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.
- 4) Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017 n. 96, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
- 5) L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2025.

Art. 3 - Finalità dell'imposta

- 1) Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beniculturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1) Il soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché negli immobili oggetto di locazione breve di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017 n. 96, come sopra definiti, e che non risulta iscritta nell'anagrafe del Comune di Armeno.
- 2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento;
 - b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi;
 - c) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi);

- d) il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis D.L. 50/2017.
- 3) Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 de D.lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19/05/2022, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
- 4) Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale
- 5) I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, assumono la funzione di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Art. 5 – Esenzioni e Riduzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta i minori fino al compimento del sesto anno di età.
- 2) E' applicata una riduzione pari al 30% dell'imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone, che pernottano in alberghi a 3 e 4 stelle.

Art. 6 – Misura dell'imposta

- 1) Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
- 2) La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) L'imposta non si applica dal 16° giorno per pernottamenti superiori ai 15 giorni successivi senza interruzioni.

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva

- 1) I soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento sono tenuti:
- a) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;
- b) a presentare, mediante accesso al portale del contribuente del Comune, per ogni mese solare, entro il giorno quindici del mese successivo, una dichiarazione al Comune, riportante:
- il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento;
 - il numero dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 5 ;
 - il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione in base al precedente art. 5;

- l'imposta dovuta;
 - gli estremi del versamento di cui al successivo punto d);
 - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo;
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
 - La dichiarazione mensile va presentata anche se, nel periodo di riferimento non vi sono stati pernottamenti o vi sono stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta;
- c) a riscuotere l'imposta di soggiorno con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
- d) a versare al Comune di Armeno le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel mese di riferimento entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo mediante PagoPa, accessibile dall'area riservata del portale del contribuente del comune.
- e) alla resa del conto giudiziale, in veste di agenti contabili, nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal Legale Rappresentante della struttura ricettiva ed inviato al Comune di Armeno entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D.lgs. 267/2000;
- f) a conservare per 5 (cinque) anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 4 al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

2) In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Art. 8 – Versamenti

- 1) Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

Art. 9 – Disposizioni in tema di accertamento

- 1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2) Il Comune effettua il controllo della corretta applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- 3) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
- 4) Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e

documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10 - Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
- 3) Per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta, con un massimo di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per l'infedele o tardiva dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente regolamento, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% dell'imposta dovuta, con un massimo di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267..
- 5) Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 6) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

Art. 11 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

- 1) In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposte e relativi accessori viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
- 2) Rimane comunque ferma, nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta e dei relativi accessori venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e s.m. e i.

Art. 12 - Rimborsi

- 1) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. b).
- 2) Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.
- 4) Non si procede al rimborso d'ufficio dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Art. 13 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 - Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dall'esecutività della D.C.C. di approvazione dello stesso.
- 2) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.